



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2011

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante norme in
favore delle donne lavoratrici

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione, nel secondo comma dell'articolo 3 proclama che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

Viene affermato il principio dell'eguaglianza sostanziale: non è sufficiente proclamare «eguali» le persone, è necessario far sì che lo siano realmente, sostenendo le donne lavoratrici che abbiano anche carichi familiari. Le famiglie italiane sono infatti sempre meno al centro delle politiche sociali e sempre più sovraccariche di responsabilità. Occorre, invece, che la famiglia ritorni a essere il tema centrale del dibattito pubblico dell'azione del governo, per sostenere in modo concreto ed efficace le sue insostituibili funzioni economiche e sociali. In questo quadro occorre evidenziare come una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro legale sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa. In molti casi, infatti, le donne rinunciano a intraprendere un'attività lavorativa, oppure sono forzate ad accontentarsi di posizioni di livello meno qualificato, se non addirittura a diventare preda del lavoro nero o irregolare, per la necessità di attendere contemporaneamente a essenziali attività di cura familiare.

La fondamentale funzione sociale svolta dalle donne all'interno della società finisce

per costituire un ostacolo alla loro effettiva promozione sociale.

Tale condizione, che risulta particolarmente grave nelle aree meridionali del Paese e nelle fasce di popolazione a reddito più basso, contribuisce a instaurare un circolo vizioso, in forza del quale proprio le donne che non dispongono di risorse economiche sufficienti per poter delegare ad altri almeno una parte dei compiti svolti all'interno della famiglia si vedono precludere la possibilità di migliorare la propria condizione socio-economica attraverso il lavoro.

È quindi necessario affrontare tale problematica in una prospettiva integrata, che preveda una molteplicità di interventi, al centro dei quali deve probabilmente essere posta la questione della qualità e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati nei confronti della famiglia.

Tutto ciò produce un insoddisfacente livello di occupazione femminile che costituisce a sua volta un fattore di ritardo del mercato del lavoro italiano particolarmente indesiderabile.

Ciò costituisce inoltre un elemento di arretratezza culturale della società italiana ed un *handicap* per il raggiungimento di più elevati livelli di sviluppo.

Le statistiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) pongono l'Italia tra le più basse posizioni per quanto riguarda sia l'occupazione giovanile sia la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Il presente disegno di legge nasce quindi con lo scopo di rendere meno gravoso economicamente per le donne la partecipazione al mercato del lavoro consentendo loro di adempiere alle loro diverse e gravose vocazioni.

Tale incentivo risulterà utile non solo per le donne, e quindi per le famiglie, ma, più in generale, per tutta l'economia italiana, che si gioverà del consequenziale prevedibile aumento di occupazione femminile, una delle chiavi per uscire da questo periodo di crisi in più avvicinandolo all'obiettivo posto dall'Unione europea di portare l'occupazione femminile al 60 per cento entro l'anno 2010. Il presente disegno di legge prevede, in sintesi, di estendere il regime delle detrazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, ponendo l'accento sull'assistenza familiare.

Il testo del disegno di legge si rivolge, in primo luogo, alle lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate, che hanno uno o più redditi e figli a carico.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, che reca modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alle cure da prestare ai figli minori, ha l'evidente scopo di agevolare l'impiego di collaboratrici domestiche. Dopo il comma 1-*quater* del citato articolo 15, è infatti inserito il comma 1-*quinqies*, con il quale si riconosce alle donne titolari di uno o più red-

diti, con figli a carico, per i quali è già riconosciuta la detrazione prevista per le spese sanitarie, un'ulteriore detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.

La detrazione riconosciuta varierà a seconda dell'ammontare del reddito complessivo della lavoratrice.

Nel caso la lavoratrice madre abbia a proprio carico figli con più di otto anni di età, l'importo della detrazione sarà ridotto del 50 per cento.

Il presente disegno di legge disciplina anche la fattispecie di incapacienza, totale o parziale, della lavoratrice madre: in tal caso il beneficio non goduto in precedenza sarà corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice stessa.

Le modalità di accesso ai citati benefici, saranno indicate e stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità.

È con l'auspicio di una rapida approvazione che si propone il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c*), *c-bis*) e 1), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi

del medesimo comma 1-*quinquies* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapacità, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinquies* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

1-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del presente articolo».

2. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 1-*octies*, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del-

l'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

